

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Nr. Progr. **23**

Data **12/04/2012**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 12/04/2012 alle ore 20:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GIOVANNINI MICHELE	S	BOVINA MARCO	S	SCARDOVI ROBERTO	N
TASINI MARIA	S	QUATTRINI MARIA IDA	S	VENTURA FABRIZIO	N
RAISA TIZIANA	S	MAINI ANGELA	S	FAGIOLI ELENA	S
DEL BUONO STEFANIA	S	FANTUZZI FABIO	S		
BOVINA MANUEL	S	VERATTI RITA	S		
ORI DAVIDE	N	VACCARI CRISTIANA	S		
PASQUALINI ROBERTO	S	PINARDI MASSIMO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti Giustificati i signori:

ORI DAVIDE; SCARDOVI ROBERTO; VENTURA FABRIZIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni:

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, ROSSANA IMBRIANI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 istituiva, a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il successivo D.L. 06/12/2011 n. 201 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con la Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13, stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 prevede per i nuovi tributi comunali, dal medesimo istituiti, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;
- con l'adozione di atto consiliare, ai sensi del precitato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della suddetta potestà regolamentare per integrare la vigente normativa relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), adottando il regolamento non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a partire dal 01/01/2012, ma l'attività di accertamento relativa all'ICI e riguardante il recupero dell'evasione continuerà ad essere esercitata nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità recuperabili;
- per i motivi di cui al precedente comma, il Regolamento per l'applicazione dell'ICI adottato con delibera n. 52/CC del 29/10/1998 e successive modificazioni, nonché il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, adottato con delibera n. 51/CC del 23/12/1999 e successive modificazioni continueranno ad essere applicati;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento per l'applicazione dell'IMU si rinvia alla relative norme legislative, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che il regolamento che si intende adottare è stato presentato alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 504/1992;

- il D.Lgs. n. 446/1997
- la Legge n. 212/2000
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 448/2001;
- il D.Lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011;
- il comma 16-quater dell'art. 1 dell'Allegato alla L. n. 14 del 24/02/2012 “Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216” - con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritto in calce al presente atto;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e dell'assessore al Bilancio Angela Maini nonché gli interventi dei consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al prot. n. 3270/2012;

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Vaccari C. e Pinardi M.), 1 astenuto (Fagioli E.) espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di adottare l'allegato “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.” così come risulta dall'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a partire dal 01/01/2012, ma l'attività di accertamento relativa all'ICI e riguardante il recupero dell'evasione continuerà ad essere esercitata nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità recuperabili;
 - per i motivi di cui al precedente comma, il Regolamento per l'applicazione dell'ICI adottato con delibera n. 52/CC del 29/10/1998 e successive modificazioni, nonché il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, adottato con delibera n. 51/CC del 23/12/1999 e successive modificazioni continueranno ad essere applicati;
 - per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento per l'applicazione dell'IMU si rinvia alla relative norme legislative, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
3. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2012 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
4. di trasmettere, ad esecutività intervenuta, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dalla circolare 29/12/2000 n. 241/E, il presente atto al Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale – Roma;

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Vaccari C. e Pinardi M.), 1 astenuto (Fagioli E.).

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000

Regolarità Tecnica
Parere favorevole
Resp.le Area Economico Finanziaria
Cinzia Bovina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 12/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MICHELE GIOVANNINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSSANA IMBRIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **26/04/2012** al **10/05/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, li 26/04/2012

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to LORENA BOVINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale, in carta libera
e consta di Nr. fogli _____ .

Catello d'Argile, li 26/04/2012

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
VILMA CAROTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 06/05/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addi,

RESP. AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.
F.to SANDRA GALLI

Il presente allegato "A" costituito da n.
26 pagine forma parte integrante e
sostanziale della delibera di CC n. ____
del 12/04/2012.

Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Rossana Imbriani



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**

Adottato con delibera di
n. __/CC del 12/04/2012

OGGETTO:
ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Abitazione Principale e pertinenze
- Art. 3 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 4 - Aree fabbricabili
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti
- Art. 7 - Versamenti
- Art. 8 - Interessi
- Art. 9 - Incentivi al personale addetto
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il Comune è il soggetto attivo di imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Abitazione Principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non in ragione della quota di possesso.
3. La detrazione prevista al comma 2 del presente articolo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo spetta ai genitori residenti e abitualmente dimoranti nell'abitazione e titolari del diritto reale sull'abitazione principale, in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla quota di possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del figlio fino alla data del compimento del ventiseiesimo anno di età.
5. La detrazione di cui al comma 2 e l'eventuale maggiorazione della stessa di cui al comma 3 spettano per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il verificarsi delle condizioni che danno diritto al beneficio delle agevolazioni di cui si tratta; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale la condizione si è verificata per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 gg, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 gg.
6. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

7. La detrazione di cui al presente articolo, **ma non l'aliquota** stabilita per le abitazioni principali, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.
8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riferite ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano essere assegnatari della casa coniugale, con le modalità indicate nella disposizione di legge appena citata.
9. La **sola** aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica all'unità immobiliare, con le relative pertinenze, locata ai sensi della L. n. 431/1998 (canone concordato), a condizione che l'affittuario vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
10. I soggetti interessati, di cui ai precedenti commi 8. - 9., devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante le modalità disposte dall'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato.
11. Si considera abitazione principale sia ai fini dell'aliquota ridotta sia ai fini della detrazione anche l'unità immobiliare, con le relative pertinenze come definite dal comma 1 del presente articolo, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che, a causa di anzianità o disabilità sposta la residenza dall'abitazione in questione a istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Detta equiparazione spetta unicamente a condizione che la stessa non risulti locata. Se nell'abitazione di cui si tratta risulta essere residente uno o più figli dell'anziano o disabile e vi è il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano le maggiorazioni stabilite al sopra citato comma 3 con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 anche nei confronti del possessore che ha spostato la residenza anagrafica.

Art. 3 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L' area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 4 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per le predette aree sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile è individuata in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. L'Amministrazione Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i Responsabili degli uffici comunali competenti (tributario, urbanistico o tecnico) ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, l'Amministrazione ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
4. I valori determinati ai sensi del comma 3 valgono anche per l'anno successivo, qualora l'Amministrazione Comunale non deliberi diversamente.
5. Non si dà luogo a restituzione d'imposta versata in base a dichiarazione di valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del precedente comma 3.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi edilizi di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, stabilendo pertanto che la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto dei predetti interventi edilizi è comunque utilizzato.
7. La norma di cui al precedente comma 3 si applica anche agli edifici sparsi e ricadenti in zona agricola, sprovvisti dei requisiti di ruralità.

Art 5 - Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti

1. Non si fa luogo al versamento se l'Imposta Municipale Propria (comprensiva della quota spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 2,00.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'IMU con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento IMU sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti ad Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.
4. Il possesso viene determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 gg, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 gg. Nei casi in cui i giorni di possesso nel mese siano uguali tra venditore e acquirente l'imposta resta a carico del venditore.

Art. 8 - Interessi

1. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 21 del vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali".

Art. 9 - Incentivi al personale addetto

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.